



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure

ORDINANZA n° 291/2018

Argomento: REGATA VELICA “INTERZONALE FIREBALL”;
Località: Specchio acqueo antistante i Comuni di Chiavari (GE) e Lavagna (GE);
data: 13 - 14 Ottobre 2018 dalle ore 09:00 circa alle ore 18:00 circa;
Organizzatore: LEGA NAVALE ITALIANA;
**Responsabile
alla sicurezza:** Sig. Erica Bertini cell. 3337999952

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** l'istanza in data 17/09/2018, con la quale la “Lega Navale Italiana”, d'ora in avanti denominato “organizzatore”, ha chiesto l'emanazione di provvedimenti di competenza per effettuare una “REGATA VELICA “INTERZONALE FIREBALL ”, per i giorni 13 e 14 Ottobre 2018, nella zona di mare riportata nel “rende noto”;
- VISTO** Il parere favorevole espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari con foglio prot. n° 15987 in data 19/09/2018;
- VISTO** il messaggio prot. n° 17286 in data 11/10/2018 con il quale è stata richiesta al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo della Spezia l'emissione di nulla-osta ed il relativo avviso ai naviganti;
- VISTO** il decreto 26 giugno 2017 “Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semi-automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, disciplinino lo svolgimento della manifestazione in argomento;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nei giorni e nelle ore di seguito specificate, nello specchio acqueo antistante i Comuni di Chiavari e Lavagna, così come meglio evidenziato dallo stralcio di carta nautica allegato a fondo Ordinanza, a puro titolo illustrativo e costituente parte integrante della presente Ordinanza, si svolgerà una regata "REGATA INTERZONALE FIREBALL", organizzata dalla "Lega Navale Italiana",

13 e 14 Ottobre 2018 dalle ore 09:00 circa alle ore 18:00 circa

in un campo di regata delimitato dai punti A,B,C,D,

PUNTO n°	Latitudine	Longitudine
A	44°18' 30" N	009°18' 54" E
B	44°17' 48" N	009°20' 24" E
C	44°17' 24" N	009°18' 00" E
D	44°15' 48" N	009°18' 30" E

ORDINA

Art. 1

Nei giorni e negli orari di cui al "rende noto", le unità in transito in prossimità delle imbarcazioni impegnate nelle regate, in considerazione dell'attività diportistica dovranno procedere a velocità ridotta e prestare particolare attenzione al rispetto delle distanze di sicurezza dalle unità partecipanti alle manifestazioni, facendo riferimento alla loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. Analoga attenzione dovrà essere prestata da chiunque eserciti attività di balneazione o subacquea di qualunque tipologia.

Art. 2

L'organizzatore dovrà:

- a) inviare all'Autorità Marittima, anche via fax o posta elettronica, una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione, indicando:
 - il numero delle unità partecipanti;
 - gli estremi identificativi delle unità di appoggio;
 - i canali VHF utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio;
 - il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile/organizzatore delle attività in argomento il quale, per tutta la durata dell'evento, dovrà assicurare i contatti con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;
- b) munirsi di idonee (nel numero e nella tipologia) unità di appoggio, non impegnate nella manifestazione in parola, che dovranno effettuare servizio di assistenza/vigilanza segnalando a tutte le unità la presenza di unità impegnate nell'evento; le stesse unità di appoggio sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento con questa Autorità Marittima via VHF (canale 16);
- c) ai sensi del decreto 26.06.2017 durante la manifestazione sia in mare, a bordo di una delle unità di appoggio, che a terra all'arrivo dei concorrenti, assicurare la presenza di un DAE con personale abilitato all'utilizzo;
- d) prestare ascolto radio obbligatorio;

- e) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
- f) sospendere o interrompere la manifestazione qualora, tenuto conto della tipologia dell'attività sportiva oggetto dell'evento, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buona perizia marinaresca";
- g) comunicare alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante la manifestazione, eventualmente sospendendo od interrompendo l'evento;
- h) rimuovere le boe ed i relativi corpi morti al termine della manifestazione;

Le unità impegnate nelle manifestazioni sono tenute all'osservanza ed al completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenza, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

Art. 3

Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera l'organizzatore di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere, pena l'automatico decadimento della presente Ordinanza.


Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure

Santa Margherita Ligure, 11/10/2018


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello RIRAS



estratto da Carta F.I.M. n° 107